

ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO A - UNI EN ISO IEC 17020:2012**REGOLAMENTO PER EFFETTUARE LE PRIME VERIFICHE E LE VERIFICHE
PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ALL. VII DEL TU 81/08
SECONDO IL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 APRILE 2011 IN
CONFORMITA' ALLA UNI EN ISO IEC 17020:2012****Sommario**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.	RESPONSABILITA'	2
3.	GESTIONE DEL REGOLAMENTO	2
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
5.	DEFINIZIONI	4
6.	IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.....	5
7.	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA.....	5
7.1.	RICHIEDA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI	5
7.2.	RIESAME DEL CONTRATTO	6
7.3.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL VERIFICATORE	6
7.4.	ESECUZIONE DELLA VERIFICA	6
8.	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	12
9.	GESTIONE DEI VERBALI	14
10.	RISERVATEZZA	14
11.	RICORSI	14
12.	RECLAMI	15

Data	Revisione	Motivazione	Effettuata da	Approvata da
03.03.2024	01	Prima emissione	Daniele Brazzarola	Marco Trionfetti

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di delineare le fasi e le regole contrattuali, nonché le istruzioni operative da seguire per l'esecuzione delle prime e delle successive verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro appartenenti ai seguenti gruppi:

Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

Gruppo SP – Sollevamento persone

- a) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento

- a) Attrezzatura a pressione:
 - i) Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
 - ii) Generatori di vapore d'acqua
 - iii) Generatori di acqua surriscaldata
 - iv) Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
 - v) Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globali dei focolai superiori a 116 kW
 - vi) Forni per le industrie chimiche e affini
- b) Insiemi:
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n.93 del 25 febbraio 2000.

2. RESPONSABILITA'

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'Organizzazione richiedente (Datore di lavoro o suo delegato) e l'Organismo DTC devono assumere nei rapporti contrattuali relativi alle attività di Verifica.

3. GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è disponibile agli interessati sul sito internet di DEKRA Testing and Certification (da adesso denominata "DTC" www.dekra.it), nell'ultima versione aggiornata.

L'Organismo DTC, in caso di revisione del regolamento, si impegna a renderlo disponibile sul proprio sito internet. Nel caso di contratti in essere, DTC provvede ad informare i clienti dell'avvenuta modifica del regolamento e comunica loro il rimando all'area di consultazione web disponibile on-line all'interno del sito.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione applicabile allo svolgimento delle attività di ispezione di cui al presente regolamento è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- **D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106** “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- **D.M. 11 aprile 2011**, concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
- **D.Lgs. 27 gennaio 2010, n°17**, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”
- **Direttiva 2006/42/CEE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CEE
- **Direttiva 2014/68/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
- **D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93** “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”
- **D.M. n° 329 del 01/12/2004**, regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
- **Direttiva 2014/29/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
- **D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311** “Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione”
- **D.M. 1 dicembre 1975** “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012**: Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- **Circolare n.11/2012 del 25/05/2012** Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti
- **Circolare n.23/2012 del 13/08/2012** Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti
- **Circolare n.30/2012 del 24/12/2012** Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “bracci gru”
- **Circolare n.31/2012 del 24/12/2012** Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

- **Circolare n.9/2013 del 05/03/2013** Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti
- **Circolare n.18/2013 del 23/05/2013** Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti
- **Circolare n.31/2013 del 18/07/2013** Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti
- **Circolare n.5/2015 del 03/03/2015** Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
- **Circolare n.22/2015 del 29/07/2015** Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”

Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

- a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante “Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³”;
- b) Decreto Ministeriale 23 settembre 2004 recante “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³”
- c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la “Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati a GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”
- d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93

5. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da DTC nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo a quanto riportato nel D.M. 11/04/2011.

In particolare, si riportano le seguenti definizioni:

- **Verifica periodica:** le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e

conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

- **Prima verifica periodica:** la prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro
- **Indagine supplementare:** attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

6. IMPARZIALITA' E TRASPARENZA

DTC concede in modo eguale a tutte le Organizzazioni ed i soggetti, pubblici o privati, di accedere ai propri servizi, senza recare distinzione alcuna sulla base della dimensione aziendale, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di ispezioni effettuate.

Al fine di assicurare la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, DTC specifica, anche mediante la sottoscrizione di opportuno codice etico, che il proprio personale non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano influenzare il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale.

Inoltre, DTC non svolge attività di progettazione né direttamente né in forma di consulenza, non commercializza prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche ispettive, né fornisce servizi di assistenza tecnica ai soggetti, oggetto delle verifiche, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

Tutto il personale che opera per DTC è tenuto a riferire circa eventuali minacce, pressioni o condizionamenti che dovessero subire durante lo svolgimento del loro lavoro.

7. ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

7.1. RICHIESTA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI

L'Organizzazione interessata (Datore di lavoro o suo delegato) ad avvalersi delle prestazioni di DTC per i servizi di verifica di cui al presente regolamento provvederà a compilare il **Modulo di Richiesta di Verifica** con cui saranno rese note le seguenti informazioni:

- generalità dell'Organizzazione richiedente (ragione sociale, indirizzo, dati fiscali);
- dati sull'attrezzatura da sottoporre a verifica; in particolare per le verifiche successive alla prima, copia dell'ultimo verbale di verifica rilasciato da un soggetto pubblico o privato autorizzato

L'Organizzazione può richiedere il servizio di verifica direttamente tramite il modulo apposito disponibile sul richiesta.

Sulla base dei dati di cui sopra, DTC predisporrà l'Offerta e la invierà all'Organizzazione (Datore di lavoro o suo incaricato).

L'accettazione deve avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell'Organizzazione (Datore di lavoro o suo delegato) dell'offerta inviata da DTC. **L'accettazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Organizzazione dei contenuti del presente regolamento.**

La verifica verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'offerta.

7.2. RIESAME DEL CONTRATTO

Il riesame del contratto consiste nel rivedere l'ordine/contratto in modo da garantire che:

- i termini della verifica siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra l'Organismo ed il richiedente sia risolta;
- DTC abbia la capacità e le risorse per svolgere l'attività di verifica.

In caso di esito favorevole, il contratto viene digitalmente approvato dalla Direzione di DTC e successivamente viene codificato.

7.3. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL VERIFICATORE

A seguito del riesame del contratto, sulla base dell'elenco dei verificatori e della Matrice delle Competenze, DTC incarica il Verificatore che eseguirà la verifica.

Prima di iniziare le attività, l'Organismo DTC prende contatti con l'Organizzazione richiedente per pianificare la verifica in campo.

La verifica viene effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'offerta firmata, salvo diverse esigenze concordate con il cliente.

L'Organizzazione richiedente (Datore di lavoro o suo delegato) ha facoltà di ricusare il verificatore entro 3 giorni precedenti alla data di esecuzione della verifica inviando apposita comunicazione scritta via e-mail ordinaria o PEC all'Organismo DTC indicandone i motivi (ad es. per eventuali conflitti di interesse oppure comportamento deontologicamente scorretto).

7.4. ESECUZIONE DELLA VERIFICA

Verifica delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

Prima verifica periodica

La "prima" delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

La prima verifica periodica è finalizzata a:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, vengono rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Viene inoltre presa visione della seguente documentazione:

1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;

c) verificare la regolare tenuta del "registro di controllo", ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008;

d) controllarne lo stato di conservazione;

e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, verrà compilata la **scheda tecnica di identificazione**, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV al DM 11 aprile 2011.

Le eventuali violazioni riferite ai punti precedenti, verranno comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, verrà segnalata al soggetto titolare della funzione.

Verifiche periodiche successive alla prima

Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto precedente e con la periodicità indicata nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

Le eventuali violazioni verranno comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, verrà segnalata al soggetto titolare della funzione.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, dovranno essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche.

Verifica delle macchine per centrifugare

	REGOLAMENTO PER LE PRIME VERIFICHE E PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE SECONDO IL DM 11 APRILE 2011	Rev. 01 03/03/2024
		Pag. 8 di 15

La verifica periodica delle macchine per centrifugare è articolata, di norma, in due parti:

- a) prova di funzionamento
- b) verifica di integrità a macchina smontata.

La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati.

La verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata i seguenti componenti:

- a) paniere
- b) albero
- c) apparato frenante (disco o tamburo freno).

Vengono controllati inoltre, l'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali dell'edificio.

Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21/09/1996, limitatamente al rischio di esplosione e incendio, dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.

La verifica a macchina smontata e la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante, la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio, dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al gruppo GVR, le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato 11 del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.

Per le attrezzature/insiemi del gruppo GVR, per verifiche periodiche si intendono:

- a) La "prima delle verifiche periodiche";

b) Le “verifiche periodiche successive”:

b1) di funzionamento;

b2) interna;

b3) di integrità (decennali).

Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico.

La prima delle verifiche periodiche

La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329.

La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

I controlli da eseguire in sede di “prima delle verifiche periodiche”, in aggiunta a quelli di cui al punto precedente sono i seguenti:

- a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
- b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo, ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.
- c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329;
- d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.

Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l’insieme. Occorrerà anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell’insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell’insieme stesso. Si procederà quindi a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e proiezione dell’insieme e sul rispetto delle istruzioni per l’uso, da inserire nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, comma 1 del DM 11 aprile 2011. Nel caso di insieme immatricolato come un’unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell’insieme come “membrature” che non verranno

immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.

Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile), verranno evidenziate per le attrezzature componenti l'insieme:

- a) quelle marcate CE;
- b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
- c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

Le verifiche periodiche successive

La verifica di funzionamento

La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

- a) esame documentale;
- b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
- c) controllo dei parametri operativi.

I controlli di cui alla lettera a) vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza dovrà avvenire in modo da non arrecare danni alle persone.

L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.

Durante la verifica di funzionamento verranno anche annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.

La verifica di integrità decennale

La verifica di integrità consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrane mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altre eventuali prove, eseguite da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessarie:

- a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura;
- b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrane;

c) a fronte di situazioni evidenti di danno;

d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).

Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro, atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato ai tempi di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service -FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'INAIL, per l'inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 11 aprile 2011, ed alle ASL competenti per territorio.

Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1,125 volte la "pressione massima ammissibile" (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrane o dei rivestimenti o delle masse stesse.

La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1.1 volte la "pressione massima ammissibile" (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.

La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l'esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.

Verifica di visita interna per generatori di vapore

La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.

Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrane o in caso di necessità a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso.

Verifica di funzionamento per generatori di vapore

Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto "Verifica di funzionamento", si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si può far

riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.

Verifica di impianti di riscaldamento

Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL.

Verifiche periodiche di attrezzature particolari

I recipienti di capacità fino a 13 m³ contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del DM 11 aprile 2011.

Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m³ contenenti GPL, con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del DM 11 aprile 2011.

Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrità consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto, alla pressione di 1.1 volte la "pressione massima ammissibile" (PS), ed in una prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non è richiesto il controllo spessimetrico.

Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.

Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.

Considerazioni generali

Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura.

Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento essa deve declassata, utilizzata a pressione atmosferica o demolita.

8. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

La prima delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, deve darne immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna quindi all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al precedente punto.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 81/2008; tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

Come richiedere la verifica

All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il *nominativo del soggetto abilitato*, pubblico o privato, del quale l'INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni.

Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell'INAIL. Con l'iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 45 giorni.

L'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di prima verifica periodica entro i 45 giorni dalla richiesta di verifica dell'attrezzatura.

Effettuazione della verifica

Qualora entro i 45 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell'INAIL (direttamente o avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro), il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Verifiche periodiche successive alla prima

Con la periodicità prevista dall'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

Come richiedere la verifica

Il datore di lavoro per l'effettuazione delle verifiche successive alla prima può avvalersi dell'ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro.

Esecuzione della verifica

L'ASL che effettua la verifica periodica direttamente con proprio personale o avvalendosi di soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica o il soggetto abilitato, pubblico o privato incaricato dal datore di lavoro, effettuano la verifica, compilano il registro informatizzato dei verbali che trimestralmente deve essere trasmesso all'INAIL. Il datore di lavoro deve conservare e tenere a disposizione dell'organo di vigilanza i verbali redatti all'esito delle verifiche.

Disposizioni comuni

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del presidente della repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.

9. GESTIONE DEI VERBALI

Una volta riesaminato il verbale, DTC aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi tramite il proprio software gestionale prodotto internamente.

I verbali vengono inviati alle Organizzazioni clienti in formato elettronico a mezzo e-mail.

10. RISERVATEZZA

DTC assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli impianti vengano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale dell'Organismo di Ispezione coinvolto nelle operazioni di verifica sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza.

11. RICORSI

L'Organizzazione che ha utilizzato i servizi di verifica dell'Organismo di ispezione DTC ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell'Organismo stesso in riferimento alle verifiche svolte presso l'organizzazione.

L'organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organismo di Ispezione DTC; tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del legale rappresentante dell'organizzazione.

Con specifico riferimento ai ricorsi, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'ispezione. DTC invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso (in tali casi all'Organismo di Ispezione DTC invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della respinta).

Il Resp. Tecnico dell'Organismo di Ispezione DTC si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (tecnici incaricati).

Al termine dell'indagine il Resp. Tecnico raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà in funzione della casistica sotto riportata quanto segue:

- a) nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione;
- b) nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all'interno dell'Organismo di Ispezione affinché eventuali casi simili non si ripetano.

12. RECLAMI

L'Organismo di ispezione DTC prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dalle Organizzazioni clienti e altri soggetti interessati alle seguenti condizioni:

- a) devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- b) deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante;
- c) devono essere formalizzati i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dall'Organizzazione, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.

I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di esse verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

I reclami vengono esaminati dal Responsabile Tecnico dell'Organismo di ispezione DTC, che svolge le opportune indagini.

Con specifico riferimento ai reclami ricevuti, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'ispezione. DTC invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del reclamo.